

Anno scolastico e tempi della valutazione: come, quando e perché

Tra le più rilevanti scelte di organizzazione didattica presenti nel PTOF di ogni istituzione scolastica figura, sicuramente, quella relativa alla periodizzazione delle scadenze valutative.

Al fine esclusivo di supportare l'operato dei colleghi e di metterli al riparo da eventuali contenziosi, l'ANP intende fornire qui di seguito alcune indicazioni su tale importante materia.

La questione del cosiddetto “periodo unico”

Negli ultimi anni, il dibattito sulla valutazione degli alunni ha evidenziato sempre più il carattere prioritariamente formativo della valutazione stessa. In questa prospettiva, alcune scuole hanno adottato il “periodo unico”, considerando l’anno scolastico come un *unicum* all’interno del ciclo di studi.

Per esaminare correttamente la questione e mettere i dirigenti nelle condizioni di agire con piena contezza, è necessario effettuare una approfondita ricognizione dell’assetto ordinamentale che ne costituisce il riferimento:

- l’art. 74, c. 4 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “*l’anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi*”
- l’art. 7, c. 2, lett. c) del D.lgs. n. 297/1994 attribuisce al collegio dei docenti la competenza a “*deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi*”
- il DPR n. 122/2009 e il D.lgs. n. 62/2017 fanno costante riferimento alla valutazione periodica e finale
- l’art. 4, c. 4 del DPR n. 275/1999 prevede che “*nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati*”.

Il periodo unico, come è evidente, non trova legittimazione nelle suddette disposizioni legislative e regolamentari e, in osservanza del principio di legalità, è doveroso articolare l’anno scolastico in almeno due periodi.

Come osservazione linguistica *a latere*, sottolineiamo che il verbo “suddividere” riguarda sempre e solo una ripartizione in almeno due parti, dato che suddividere in una sola parte significa non operare alcuna suddivisione.

In altri termini, oltre agli scrutini finali, la scuola deve prevedere almeno una sessione di scrutini dedicata alla valutazione periodica.

Una eventuale violazione delle citate disposizioni esporrebbe il dirigente scolastico al rischio di contestazioni formali dell’USR – situazione già verificatasi, purtroppo – per avere posto in votazione una delibera illegittima e per averle dato esecuzione.

Le alternative coerenti con la normativa: trimestre, quadrimestre e trimestre/pentamestre

Sulla base del vigente quadro normativo, i collegi dei docenti possono orientarsi tra tre alternative principali, ciascuna caratterizzata da specifici vantaggi e criticità:

- **Trimestri.** La suddivisione in tre periodi di uguale durata presenta il vantaggio di aumentare la frequenza delle valutazioni e rendere più sistematico il rapporto scuola-famiglia nel monitoraggio dell'impegno scolastico. Tuttavia, tale periodizzazione può risultare problematica per le discipline con minor carico orario settimanale e comporta indubbiamente un maggiore onere burocratico sia per i docenti che per il personale di segreteria.
- **Quadrimestri.** Rappresenta la soluzione più diffusa, in particolare nelle scuole del primo ciclo, grazie al suo equilibrio temporale che consente anche un'attenta valutazione in itinere. Numerose scuole integrano questa scelta con un "pagellino" intermedio per mantenere un dialogo costante con le famiglie.
- **Trimestre e pentamestre.** Questa combinazione offre tempi più distesi nel secondo periodo ed è privilegiata dalle scuole del secondo ciclo, dove risulta più funzionale per le attività di recupero e potenziamento in vista della valutazione sommativa finale e dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Riferimenti normativi

D.lgs. n. 297/1994

DPR n. 275/1999

DPR n. 122/2009

D.lgs. n. 62/2017